

Deliberazione n. 1472

Adottata dal Commissario Straordinario in data 06.11.2020

OGGETTO: Approvazione regolamento utilizzo graduatorie concorsuali di altri Enti

PDEL/2020/1608

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 06.11.2020 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Commissario Straordinario	Dott. Paolo Cannas
Coadiuvato da	
Direttore Amministrativo	Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Sanitario	Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell' Azienda

SI NO

Visto l'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevede che “ *A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione*”;

Visto l'art. 3 comma 61 Legge del 24/12/2003 - N. 350 prevede che “*I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, è prorogata per l'anno 2004. In attesa dell'emanazione*



ARNAS G. Brotzu

Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”;

Dato atto che l'ARNAS, avvalendosi delle disposizioni in esame, al fine di assicurare la semplificazione dei procedimenti di selezione e l'economicità degli atti attraverso la riduzione dei tempi e dei costi e in assenza di proprie graduatorie in corso di validità, si riserva, tra le varie modalità di acquisire personale, di poter ricorrere all'utilizzo delle graduatorie approvate da altri enti per la copertura di posti vacanti disponibili, fatte comunque salve le Linee Guida regionali in materia e sino alla ridefinizione del prossimo assetto organizzativo del Servizio Sanitario Regionale;

Ritenuto al fine dunque di assicurare imparzialità e trasparenza nella individuazione delle graduatorie da utilizzare la scelta, di adottare un regolamento indicante condizioni procedure e modalità;

di dare atto che l'anzidetto regolamento allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di approvare il regolamento indicante condizioni, procedure e modalità di scelta della graduatorie concorsuali di altri enti da utilizzare per la copertura di posti.

Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna



ARNAS G. Brotzu
Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

REGOLAMENTO UTILIZZO GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRI ENTI

Art. 1 - Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri Enti– Riferimenti normativi

L'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevede che “ *A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione*”

L'art. 3 comma 61 Legge del 24/12/2003 - N. 350 prevede che “*I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, è prorogata per l'anno 2004. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate*”.

L'ARNAS dunque, avvalendosi delle disposizioni in esame, al fine di assicurare la semplificazione dei procedimenti di selezione e l'economicità degli atti attraverso la riduzione dei tempi e dei costi e in assenza di proprie graduatorie in corso di validità, intende ricorrere all'utilizzo delle graduatorie approvate da altri enti per la copertura di posti vacanti disponibili.

Al fine dunque di assicurare imparzialità e trasparenza nella individuazione delle graduatorie da utilizzare la scelta avverrà nel rispetto delle condizioni procedure e modalità disciplinate dal presente regolamento.

Art. 2 - Modalità di utilizzo

L'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti , disposto con deliberazione del Direttore Generale/Commissario deve avvenire previo accordo tra le amministrazioni interessate che potrà essere stipulato anche dopo l'approvazione della graduatoria purché prima dell'utilizzo.

Tale accordo, la cui forma è libera, disciplina le modalità di utilizzo delle graduatorie.

L'utilizzo può essere disposto sia per assunzioni a tempo indeterminato sia per assunzioni a tempo determinato alle seguenti condizioni :

- Previsione del reclutamento nel piano triennale del fabbisogno di personale e soddisfacimento di tutte le previsioni normative ed adempimenti collegati a detto documento di programmazione
- Corrispondenza del posto da ricoprire in termini di categoria regime giuridico e profilo con i posti disponibili nella graduatoria che si intende utilizzare
- Preesistenza della previsione del posto nel piano triennale rispetto alla approvazione della graduatoria che si intende utilizzare.

Art. 3 - Procedura per l'utilizzo delle graduatorie di altri enti

In caso di richiesta preventiva all'approvazione della graduatoria, ARNAS stipulerà con l'Ente o gli Enti interessati un accordo per la gestione in comune della procedura di reclutamento e l'individuazione delle modalità di utilizzo della graduatoria o per il solo utilizzo della stessa. Tali accordi non potranno porsi in contrasto con eventuali Linee Guida regionali in materia, e laddove lo siano saranno disapplicati.

Laddove si ritenga invece di dover ricorrere all'utilizzo di graduatorie già approvate

- a) ARNAS pubblica, per un periodo non inferiore a 15 giorni, nell'Albo Pretorio on line e nella sezione "Bandi di concorso" del sito web aziendale, un avviso rivolto ai soggetti idonei collocati nelle graduatorie in corso di validità approvate da altri Enti in seguito all'espletamento di selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato, di profilo professionale e/o categoria equivalente a quello che si intende ricoprire;
- b) i soggetti collocati nelle graduatorie interessati presenteranno, nel termine assegnato nel relativo avviso pubblico, specifica manifestazione di interesse affinché si utilizzi la graduatoria nella quale risultano collocati;
- c) scaduto il termine assegnato dall'avviso pubblico il Servizio personale contatterà gli Enti detentori delle graduatorie segnalate dai candidati che hanno inoltrato manifestazione di interesse assegnando un termine per comunicare la disponibilità all'utilizzo.

Nel caso in cui, nel termine assegnato, non pervengano manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati o in mancanza di disponibilità da parte degli Enti detentori delle graduatorie da utilizzare contattati, ARNAS procederà discrezionalmente ad individuare un Ente col quale stipulare la convenzione per l'utilizzo della graduatoria da esso detenuta.

Tutte le predette disposizioni potranno essere derogate con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 7 per il solo personale della Dirigenza Medica e Veterinaria, Dirigenza Sanitaria non medica e Comparto Sanitario, limitatamente al periodo in cui con provvedimenti legislativi e /o amministrativi, venga disposto o prorogato lo stato di emergenza COVID 19.

Art. 4 - Criteri per l'utilizzo delle graduatorie

In caso di utilizzo di graduatorie già approvate da altri Enti, qualora sia pervenuta una sola risposta positiva, con delibera Direttore Generale/Commissario, viene autorizzato previa stipula di convenzione l'utilizzo della graduatoria.

Nel caso in cui più Enti abbiano espresso la disponibilità all'utilizzo si procede alla scelta utilizzando i seguenti criteri di priorità:

- graduatorie di Enti aventi sede nella Provincia di Cagliari ;
- graduatorie di Enti aventi sede nella Regione Sardegna ;
- graduatorie di Enti appartenenti ad altre Regioni.

Nel caso di presenza di più graduatorie valide all'interno dello stesso ambito territoriale di cui al precedente comma 2 per posizioni della stessa categoria, professionalità e regime giuridico, rispetto a quella ricercata, si procederà a scorrere la graduatoria meno recente.

Individuata la graduatoria si procede al suo utilizzo previo accordo con l'Ente detentore, mediante scorrimento dei soggetti utilmente collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine di 10 giorni per confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione.

Lo schema della convenzione sarà approvato con la stessa deliberazione che dispone l'utilizzo della graduatoria. In tale convenzione dovranno essere indicati: la durata dell'accordo, il numero di assunzioni, le modalità operative di chiamata degli idonei e di comunicazione tra i due enti pubblici nonché i rapporti economici.

Resta inteso che anche a seguito della stipula della convenzione l'ARNAS a suo insindacabile giudizio potrà decidere di coprire i posti vacanti con altre forme di reclutamento senza che gli idonei nelle relative graduatorie possano lamentare alcunché e senza che in capo ai medesimo possa sorgere un diritto alla assunzione.

Tutte le predette disposizioni potranno essere derogate con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 7 per il solo personale della Dirigenza Medica e Veterinaria, Dirigenza Sanitaria non medica e Comparto Sanitario, limitatamente al periodo in cui con provvedimenti legislativi e /o amministrativi, venga disposto o prorogato lo stato di emergenza COVID.

Art. 5 - Chiamata degli idonei

1. La chiamata degli idonei deve necessariamente seguire l'ordine della graduatoria.
2. Fermo il disposto di cui all'art. 4 comma 7 ARNAS si riserva la facoltà di sottoporre gli idonei a colloquio volto a valutarne la confacenza rispetto alle esigenze organizzative dell'Ente e a non procedere dunque all'assunzione. Analogamente procederà laddove vengano meno i presupposti e le condizioni di legge prescritte in materia assunzionale.

Art. 6 - Autorizzazione ad altri enti all'utilizzo di graduatorie ARNAS

1. In caso di richieste di utilizzo di graduatorie, a tempo determinato o indeterminato da parte di altri enti, il Direttore della SC Gestione del Personale, previo parere del Direttore Generale/Commissario, valuterà le stesse sulla base del numero di idonei presenti e del numero di assunzioni previste.
2. L'utilizzo della graduatoria dovrà essere regolamentato da apposito accordo da sottoscrivere tra gli enti che disciplini numero dei posti da concedere, modalità di utilizzo e altri criteri ritenuti opportuni.
4. Gli idonei che non accettassero proposte di assunzione da parte dell'ente che ha chiesto e ottenuto l'utilizzo della graduatoria, non perdono il diritto ad essere chiamati ed assunti da questo ente.

Art. 7- Disposizioni derogatorie per Emergenza COVID 19

Limitatamente al periodo in cui con provvedimenti legislativi e/o amministrativi di rango nazionale venga disposto o prorogato lo stato di emergenza per COVID 19, al fine di fronteggiare la carenza di personale per la gestione dell'emergenza e garantire il mantenimento dei LEA, in deroga alle precedenti disposizioni, l'ARNAS potrà procedere all'utilizzo di valide graduatorie a tempo indeterminato di altri enti al cui interno figurino tra gli idonei, dipendenti della medesima ARNAS assunti a tempo determinato. La richiesta di utilizzo della graduatoria per assunzione a tempo indeterminato potrà essere richiesta dallo stesso dipendente a tempo determinato collocato in posizione utile in detta graduatoria.

Stante la natura derogatoria della disposizione a tale forma di reclutamento potrà farsi ricorso, fermo il rispetto dei requisiti di cui all'art. 2, esclusivamente per far fronte all'emergenza COVID 19 e limitatamente ai profili e ambiti individuati e definiti con DGR 10/1 del 8 marzo 2020.

Art. 8 - Entrata in vigore, pubblicità

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione all'albo pretorio e verrà pubblicato sul sito web dell'Azienda.
2. La vigenza del presente regolamento verrà meno a seguito della riorganizzazione dell'assetto del Servizio Sanitario Regionale.

Art. 9 - Rinvio dinamico

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia.